

*valere un danno che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subito a causa di altri, vittime dirette del fatto risarcibile, ad attirare l'autore di tale fatto dinanzi ai giudici del luogo in cui egli stesso ha constatato il danno nel suo patrimonio.*

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 15 dicembre 1989**

(Causa C-374/89)

(90/C 26/11)

Il 15 dicembre 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Michel van Ackere-Pietri, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremis, del pari membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno del Belgio astenendosi ripetutamente dal comunicarle nei termini stabiliti tutte le informazioni sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi richiesti dall'articolo 1 della direttiva 76/491/CEE<sup>(1)</sup>, nonostante fossero state avviate diverse procedure precontenziose e contenziose, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di detta direttiva dell'articolo 5 del trattato CEE;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

I mezzi e i principali argomenti risultano dalle conclusioni.

<sup>(1)</sup> GU n. L 140 del 28. 5. 1976, pag. 4.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de police di Bordeaux, con sentenza 12 dicembre 1989, nelle cause Pubblico ministero e altri contro André Raufaste (C-378/89) e Jean-Marie Daubigny (C-379/89)**

(Cause C-378/89 e C-379/89)

(90/C 26/12)

Con sentenze del 12 dicembre 1989, pervenute nella cancelleria della Corte il 20 dicembre 1989, nelle cause Pub-

blico ministero e 1. Syndicat général du Négoce de l'Ameublement; 2. l'Union départementale des Syndicats Force Ouvrière; 3. la Chambre syndicale des Employés de Commerce et Cadres Force Ouvrière; 4. l'Union départementale des Syndicats CFDT de la Gironde; 5. le Syndicat des Employés et Cadres du Commerce de la Gironde CGT e 6. l'Union départementale des Syndicats CGT de la Gironde contro André Raufaste (C-378/89) e Jean-Marie Daubigny (C-379/89), il Tribunal de police di Bordeaux ha sottoposto alla Corte di giustizia della Comunità Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

Se la nozione di «misura d'effetto equivalente» ad una restrizione quantitativa all'importazione, così come definita all'articolo 30 del trattato, possa essere applicata ad una norma di portata generale che vieta il lavoro domenicale dei lavoratori subordinati in particolare in un settore come la vendita di mobili, tenendo presente che:

- 1) detto settore si avvale in larga misura di prodotti importati provenienti segnatamente da paesi della CEE,
- 2) una quota rilevante del fatturato delle imprese operanti in detto settore viene realizzata la domenica, qualora esse abbiano proceduto ad una violazione delle norme di diritto nazionale,
- 3) la chiusura domenicale può determinare una riduzione del volume del fatturato e di conseguenza del volume delle importazioni provenienti dai paesi delle Comunità;
- 4) infine, l'obbligo di concedere ai dipendenti il riposo settimanale la domenica in tutti gli Stati membri.

In caso di soluzione affermativa, se sia possibile ritenere che le caratteristiche del settore di cui trattasi corrispondono ai criteri di cui all'articolo 36 del trattato.

**Ricorso del 20 dicembre 1989 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-380/89)

(90/C 26/13)

Il 20 dicembre 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avvocato Enrico Traversa, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il dott. Georgios Kremis, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.